

(N. 2705)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1952 (V. Stampato N. 2877)*

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 NOVEMBRE 1952

---

Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione  
degli infortuni sul lavoro

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, riconosciuto con regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

## Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro.

## Art. 3.

Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso espletati e con altri eventuali contributi di enti e privati.

All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresì con un contributo annuo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'Istituto stesso.

## Art. 4.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con statuto, che verrà approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

La composizione degli organi dell'Ente rispecchierà i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli Istituti previdenziali.

## Art. 5.

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e dei singoli suoi servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la durata della sua nomina, che non può comunque essere fatta per un periodo superiore ad un anno.

## Art. 6.

Resta salva la competenza, in materia di prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, costituita con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, e di tutti gli altri enti similari con attribuzioni specifiche.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.